



ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
34	15/06/2020

OGGETTO:	ULTERIORI MISURE TEMPORANEE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS" – RIAPERTURA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI CONDIZIONATA AL DIVIETO DI UTILIZZO DI TUTTE LE ATTREZZATURE IVI PRESENTI, COMPRESSE LE AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E PER L'ATTIVITÀ MOTORIA DEGLI ADULTI DAL 17.06.2020 A TUTTO IL 14.07.2020.
-----------------	--

IL SINDACO

SENTITI gli Assessori che hanno condiviso i contenuti della presente;

RICHIAMATI :

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'allegato 8 punti da 1.1 a 1.3;

- Ordinanza n. 566 del 12.06.2020 recante ulteriori “misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

RICHIAMATA la propria **Ordinanza sindacale n. 30 del 21.05.2020**, per le motivazioni in essa contenute, e confermato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTO l'ultimo **DPCM 11.06.2020**, in vigore a tutto il 14.07.2020, in particolare i disposti di cui al combinato:

- dell'**art 1 comma 1 lett. b)** *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;*

- dell'**Allegato 8** ai punti :

1.1 Accessibilità degli spazi

In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1) *da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;*

2) *limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.*

1.2 Compiti del gestore

Il gestore deve:

1) *disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;*

2) *posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.*

1.3 Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore

L'accompagnatore deve:

1) *attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:*

a) *in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;*

b) *in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;*

2) *garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;*

3) *rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con piu' di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con piu' di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.*

DATO ATTO che quanto definito dal richiamato DPCM 11.06.2020 è stato integrato dall'**ORDINANZA n. 566 del 12.06.2020**, in vigore a tutto il 30.06.2020, con la quale Regione Lombardia ha precisato nell'allegato 1: AREE GIOCO PER BAMBINI presenti all'interno di aree pubbliche che è necessario :

- *Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*
- *Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; **qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.***

ATTESO che:

- è obiettivo comune ripristinare le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità oltre i confini della dimensione domestica e familiare, nonché al gioco, in primo luogo per bambini e adolescenti;
- i parchi e le aree verdi comunali rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, per realizzare esperienze all'area aperta orientate sia alla scoperta dell'ambiente sia alla realizzazione di attività di gioco. La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, **sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente** e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

VISTI:

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di potere sindacale di ordinanza;
- gli artt. 3 e 4 del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19 in materia di sanzioni e controlli delle misure assunte delle autorità regionali e comunali;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

La **riapertura dei parchi e delle aree verdi** del Comune di Manerbio a far data dal **17 giugno 2020** sino al **14 luglio 2020** incluso, in attesa di successive indicazioni del legislatore nazionale e regionale.

Nei parchi aperti :

- **è vietato utilizzare tutte le attrezzature ivi presenti, comprese le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per l'attività motoria degli adulti;**

- dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 11.06.2020.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Manerbio

DA MANDATO

all' Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla riapertura dei parchi e aree verdi comunali e di predisporre i necessari accorgimenti al fine di dare compimento alla presente ordinanza

EVIDENZIA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del D.L 25 marzo 2020, n. 19

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza Sindacale alla Polizia Locale e che tale provvedimento venga pubblicato sul sito web del comunale, divulgato nei canali social network per la massima diffusione.

CHIARISCE

che in caso di sopravvenute disposizioni normative di rango primario, incompatibili con il presente provvedimento, lo stesso deve intendersi automaticamente decaduto e troverà applicazione, senza necessità di ulteriori atti di rettifica e/o integrazione, la normativa primaria sopravvenuta, di cui il Comune garantisce conoscenza in tempo reale anche nell'apposito link, dedicato all'emergenza corona virus, presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.L;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile

Alghisi Samuele

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.